



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 aprile 1997

Deliberazione n. 3/97

**OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.  
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA:  
DELIBERA N. 20 DEL 17.07.96, ART. 5: PROPOSTE DI  
VARIAZIONE ALLA DELIMITAZIONE DELLE AREE  
SOTTOPOSTE A MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE :

- il Comitato Istituzionale con atto deliberativo n. 20 del 17.07.96 ha approvato le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 per i torrenti Arno, Rile e Tenore;
- l'art. 5, del precitato atto deliberativo prevede che *"i comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla Regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al Comitato Istituzionale per le conseguenti determinazioni."*;



**CONSIDERATO CHE:**


— la Regione Lombardia con nota n.1853 del 15.01.97 ha inviato all'Autorità di bacino del fiume Po le seguenti richieste di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia del torrente Arno:

1. Comune di Gazzada Schianno (nota prot. n. 7979 del 13.11.96); la richiesta riguarda un'area che è stata vincolata in base alle segnalazioni dell'amministrazione comunale. Il Comune ha inoltrato una delimitazione più dettagliata in scala 1:2.000 che modifica lievemente la versione approvata;
2. Comune di Morazzone (nota prot. 9872 del 12.11.96); la richiesta riguarda un'area che è stata vincolata in base alle precedenti segnalazioni del Comune. Il Comune inoltra una delimitazione più dettagliata in scala 1:2.000 che presenta un andamento più aderente alla morfologia dei terreni;

3. Comune di Solbiate Arno:

La Giunta Comunale con la delibera n. 163 del 09.11.96 ha stabilito di trasmettere alla Regione Lombardia le seguenti richieste di modifica presentate da privati:

- a) Immobiliare SAN PAOLO s.r.l: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo su un'area edificata di proprietà della citata immobiliare, al fine di permettere i lavori di ampliamento e ristrutturazione per esigenze familiari;
  - b) Società Leroy Merlin Italia spa: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo per costruire una tettoia in una zona già destinata a deposito materiali, o che venga riconosciuta l'estraneità dell'intervento dalle norme di salvaguardia;
  - c) Sig. Pavan Antonio: la richiesta riguarda la rimozione del vincolo dal comparto immobiliare di proprietà, composto da insediamento produttivo e casa di civile abitazione, per permettere la riconversione dell'azienda e la riqualificazione ambientale;
4. Il Comune ha trasmesso con nota prot. n. 6054 del 19.11.96 la richiesta di ratifica del vincolo per la realizzazione di un impianto tecnologico;



**VISTI:**

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui *“in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia...(omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni...(omissis)...”*;
- il parere espresso dal Comitato Tecnico, nella seduta del 25 febbraio 1997, previa istruttoria da parte della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po e della Sottocommissione Assetto Idrogeologico, che ha ritenuto accoglibili le seguenti richieste :
  1. Comune di Gazzada Schianno
  2. Comune di Morazzone
  - 4 Comune di Solbiate Arno

e non accoglibile le richieste di cui ai punti **3a)**, **3b)** e **3c)** del Comune di Solbiate Arno in quanto la documentazione tecnica allegata non contiene elementi atti a dimostrare che nei siti in questione non sussistono le condizioni di rischio in conseguenza alle quali sono state assunte le misure di salvaguardia;

**PRESO ATTO CHE:**

- le misure temporanee di salvaguardia si concretizzano, per le aree che vi sono sottoposte, in un vincolo di inedificabilità temporaneo apposto in considerazione di gravi motivi di rischio, derivante da fenomeni idraulici ed idrogeologici;
- l'urgenza dell'iniziativa è stata determinata dalla necessità di sospendere l'attuazione di quelle previsioni dei piani regolatori che interessano in maniera estesa le aree di esondazione;
- l'urbanizzazione di tali aree comporterebbe la necessità di difenderle, con conseguente definitiva estromissione dalla fascia fluviale e sicuro aggravamento del rischio per gli insediamenti e le popolazioni presenti nei tratti a valle;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rinviare, su richiesta della Regione Lombardia, per un supplemento di istruttoria, le determinazioni riguardanti i punti 3a), 3b) e 3c) relativi al Comune di Solbiate Arno;

**DELIBERA:**

**ARTICOLO 1:** di accogliere le richieste di variazione di delimitazione delle aree sottoposte al vincolo temporaneo di salvaguardia di cui ai punti:


1. Comune di Gazzada Schianno
2. Comune di Morazzone
4. Comune di Solbiate Arno

**ARTICOLO 2:** di modificare conseguentemente le tavole A5d1 CASTIGLIONE OLONA e A5d2 CARNAGO, dell'allegato n. 2 della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20 del 17.07.96, secondo quanto rappresentato nell'allegato n. 1.

**ARTICOLO 3:** di rinviare, per un supplemento di istruttoria, le determinazioni relative alle richieste di cui ai punti **3a), 3b) e 3c)** del Comune di Solbiate Arno.

**ARTICOLO 4:** copia delle presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE  
(On.le Gianni Mattioli)

